

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per la limitazione delle immigrazioni»

del 23 giugno 1988

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminata l'iniziativa popolare «per la limitazione delle immigrazioni», depositata il 10 aprile 1985¹⁾;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1987²⁾,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «per la limitazione delle immigrazioni» del 10 aprile 1985 è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 69^{ter} cpv. 1 secondo periodo (nuovo), cpv. 2 e 3-5 (nuovi)

¹ ... Essa [la Confederazione] prende provvedimenti contro l'inforestierimento della Svizzera.

² Il numero degli stranieri che immigrano annualmente in Svizzera per dimorarvi durevolmente e quello delle trasformazioni annue dei permessi di dimora di durata limitata in permessi di dimora duratura non devono, complessivamente, superare il numero degli stranieri con permesso di dimora duratura emigrati nell'anno precedente. Gli annuali e i domiciliati sono considerati dimoranti duraturi.

³ Il numero dei permessi di dimora di durata limitata per stranieri esercitanti o no un'attività lucrativa dev'essere limitato. Tali permessi non conferiscono diritto alcuno all'ottenimento di un permesso di dimora duratura. Il numero dei permessi annui per stagionali non dev'essere superiore a 100 000.

⁴ Il numero dei frontalieri non dev'essere superiore a 90 000. Sono considerati frontalieri soltanto le persone nate o cresciute nella regione di confine. La regione di confine non può essere ampliata.

⁵ L'accoglimento definitivo dei rifugiati sottostà alla limitazione di cui al capoverso 2.

¹⁾ FF 1985 II 34

²⁾ FF 1988 I 469

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Disposizioni transitorie, art. 19

¹ Fintanto che la popolazione della Svizzera supera i 6,2 milioni di abitanti, il numero degli immigrati giusta l'articolo 69^{ter} può ascendere al massimo ai due terzi degli emigrati stranieri dell'anno precedente. Questa disposizione rimane in vigore per quindici anni.

² La limitazione del numero dei frontalieri e dei permessi per stagionali dev'essere attuata entro quattro anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'articolo 69^{bis}.

³ I trattati internazionali e le leggi contrarie alle nuove disposizioni dell'articolo 69^{ter} devono essere denunziati, rispettivamente modificate, per il termine più vicino possibile.

III

Le nuove disposizioni costituzionali entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 23 giugno 1988

Il presidente: Reichling

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 23 giugno 1988

Il presidente: Masoni

Il segretario: Huber

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per la limitazione delle immigrazioni» del 23 giugno 1988

| | |
|---------------------|------------------|
| In | Bundesblatt |
| Dans | Feuille fédérale |
| In | Foglio federale |
| Jahr | 1988 |
| Année | |
| Anno | |
| Band | 2 |
| Volume | |
| Volume | |
| Heft | 26 |
| Cahier | |
| Numero | |
| Geschäftsnummer | --- |
| Numéro d'affaire | |
| Numero dell'oggetto | |
| Datum | 05.07.1988 |
| Date | |
| Data | |
| Seite | 1014-1015 |
| Page | |
| Pagina | |
| Ref. No | 10 115 729 |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.